

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 824}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CASADEI AMELIA, QUARENGHI VITTORIA, BURO MARIA LUI-GIA, BOFFARDI INES, BELUSSI ERNESTA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, LOMBARDO, CARLOTTO

Presentata il 24 novembre 1976

Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inserimento nel mondo del lavoro con adeguata preparazione ed in condizioni di piena efficienza, ma anche in un momento opportuno dal punto di vista soggettivo è senza dubbio diritto del lavoratore ed interesse della comunità. Di contro le norme che stabiliscono limiti massimi di età eccessivamente precoci rischiano di vanificare tale diritto producendo un indubbio nocumento a tutti i lavoratori ed alle lavoratrici in particolare. Queste ultime, infatti, sono di conseguenza obbligate ad inserirsi nel lavoro negli anni in cui più impegnativo si profila l'impegno della lavoratrice anche in famiglia. La maggioranza delle maternità avviene, infatti, fra il 25° ed il 35° anno di età.

Mentre riteniamo dovere primario di una comunità realizzare condizioni per cui alla lavoratrice sia possibile adempiere la sua

essenziale funzione familiare, ed in tal senso abbiamo operato e continuiamo ad operare perché sempre più perfetta ed efficiente sia la tutela della lavoratrice madre, consideriamo anche opportuno offrire alle lavoratrici che lo desiderino la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro una volta passati gli anni normalmente più impegnativi per la madre.

Anche a tal fine, con la presente proposta di legge prevediamo l'impossibilità di stabilire per la partecipazione ai pubblici concorsi ed alle selezioni del personale, limiti massimi di età inferiori ai 35 anni.

La proposta si propone di eliminare la prassi purtroppo invalsa in molti settori (ad esempio le banche) nelle quali i datori di lavoro che ancora assumono i propri dipendenti per chiamata operano pesanti discriminazioni per limiti di età della donna.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ferme restando le disposizioni che prevedono limiti di età più elevati o elevano il limite di età per particolari categorie o in relazione a situazioni soggettive, per la partecipazione ai concorsi ed alle selezioni di enti pubblici anche economici non possono essere stabiliti limiti massimi di età inferiori ai 35 anni.

I datori di lavoro pubblici e privati che assumono i propri dipendenti per chiamata, non possono operare tra questi ultimi discriminazioni per limiti di età.